



## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI**

*(Associazione maggiormente rappresentativa)*

### **DIRITTO DI VISITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS.**

La giurisprudenza di merito degli ultimi giorni ha previsto che le modalità di visita genitori-figli minori stabilite nel provvedimento giudiziale, alla luce delle attuali misure governative e regionali emanate per l'emergenza "coronavirus", vanno sospese sino al termine dell'emergenza, prevalendo la tutela della salute (art. 32 Cost.), del minore e pubblica, rispetto al diritto alla vita familiare (artt. 29 e 30 Cost.), ma, nell'esclusivo interesse del minore, la relazione genitoriale va garantita attraverso collegamenti "da remoto".

L'emergenza sanitaria che sta interessando il mondo per il Covid 19 (meglio conosciuto come Coronavirus) sta complicando ancora di più del "normale" la gestione tra genitori separati ed i loro figli.

Invero, il Governo italiano, nel corso di pochi giorni, ha emanato svariati decreti, il primo dei quali l'8 marzo 2020 contenenti, tra le altre, misure restrittive agli spostamenti all'interno della propria città, salvo comprovate specifiche "necessità", cui è susseguito il Dpcm 11 marzo 2020 e da ultimo il Dpcm 22 marzo 2020 (e succ. mod. e integr. Relative all'Allegato 1 con DM 25 marzo 2020) che, quanto agli spostamenti, hanno ampliato il divieto da un Comune ad un altro.

Tali misure, come ovvio, interessano altresì gli spostamenti, nel caso di genitori separati, per le visite genitori-figli che spesso abitano a distanza o addirittura in Comuni diversi ed hanno condotto gli operatori del diritto ad interrogarsi sulla corretta attuazione dei succitati Dpcm alle fattispecie concrete.

Pochi giorni dopo il Decreto Conte dell'8 marzo 2020, in data 10 marzo 2020, il Governo, sul sito istituzionale, [www.governo.it](http://www.governo.it), nella sezione FAQ sul punto, ha chiarito che: *"gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure*

*per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.*

Alle medesime conclusioni è giunto il **Tribunale di Milano, con Decreto dell'11 marzo 2020** con il quale, sulla scorta del predetto chiarimento governativo motivando che alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti giudiziari, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle visite padre-figli, nonostante i genitori abitassero in Comuni diversi, adottando le cautele che l'emergenza richiede.

Dopo questa iniziale tendenza giurisprudenziale di far prevalere il diritto di frequentazione genitori-figli per garantire la bigenitorialità - saldo principio al quale è ancorata la giurisprudenza di famiglia - e sulla scorta del dictum del codice penale che sanziona la inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, ex art. 650 c.p., vi è stata una inversione di rotta nei Tribunali e Corti di Appello italiani che ha visto prevalere il diritto alla salute, ex art. 32 Cost, del minore e pubblica.

Il **Tribunale di Matera, con Decreto del 12 marzo 2020, Est. Caradonio**, nell'ambito di un giudizio per l'affidamento di figli nati al di fuori del matrimonio, nel bilanciamento tra l'interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio Covid-19, ha ritenuto debba prevalere quest'ultimo, in quanto funzionale alla tutela del superiore interesse della salute, anche in considerazione del limitato periodo temporale di sacrificio del rapporto padre-figlio.

Tuttavia, la giurisprudenza della famiglia, ispirata al preminente interesse del minore ed al principio della bigenitorialità, al fine di evitare che tale limitazione del diritto di visita genitori-figli imposta dalle contingenze emergenziali attuali possano compromettere la relazione genitoriale, ha individuato degli strumenti volti a garantire rapporti continuativi genitore-figli.

Su tale solco si è posta la **Corte di Appello di Lecce, Est. Ferraro, con il Decreto 20.03.2020** con il quale, statuita la sospensione dei contatti genitore-figli in ambito protetto a seguito dei provvedimenti emergenziali anti coronavirus, vista la necessità di garantire, pur in situazione di emergenza, la relazione genitoriale, in modo da tutelare la salute di tutti, ha

statuito che il genitore collocatario dovrà consentire collegamenti in videochiamata almeno una volta al giorno per permettere rapporti continuativi fra l'altro genitore e i figli.

Con successivo provvedimento, la **Corte d'Appello di Bari, Sez. Minori, Est. Labellarte, decreto 26.03.2020** ha statuito che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comuni diversi non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza e pertanto ha interrotto le visite, ribadendo la necessità che, sino a cessata emergenza, il diritto di visita sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata o skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati e secondo il medesimo calendario.

Anche il Tribunale di Napoli è orientato nel senso che, nell'attuale contesto di divieti alla circolazione della normativa sia nazionale che regionale, la disciplina delle visite non possa più prevedere gli spostamenti dei minori, assicurando la frequentazione genitori-figli con colloqui da remoto anche mediante videochiamata (**Tribunale di Napoli, I sezione, Decreto del 26 marzo 2020, Est**).

Da ultimo, il **Tribunale di Bari, con Ordinanza Presidenziale, Est. De Simone, del 27.03.2020**, nell'ambito di un giudizio di separazione con richiesta di affido paritetico o alternato dei figli, ha accolto la richiesta di sospensione degli incontri, sino a quando non sarà cessata l'attuale emergenza epidemiologica in atto, così motivando: *“Nel contemperamento fra due fondamentali diritti: il diritto alla vita familiare (artt. 29 e 30 Cost.) e la tutela della salute (art. 32 Cost.), non può che prevalere quest'ultimo. Il diritto di visita deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero essere veicolo essi stessi”*.

Condividendo appieno i principi giurisprudenziali espressi nelle pronunce di merito sopra richiamate, nelle more di un anelato ulteriore chiarimento da parte del Governo sul sito istituzionale, si auspica che, nell'ambito degli attuali provvedimenti governativi e regionali e/o di eventuali successivi, i genitori separati di figli minori, pur nel rispetto dei provvedimenti stessi, non “affollino” i Tribunali italiani per vedersi disclinare le visite in tale situazione di emergenza, ma piuttosto adottino il “buon senso” nei rapporti tra essi ed i loro figli, anche in maniera “creativa”, nel loro esclusivo e primario interesse.

**Avv. Paola Emblemata – Commissione Famiglia Anai Napoli**